

AGEVOLAZIONI

Aliquota ACE da utilizzare in assenza del 31.12

di **Alessandro Bonuzzi**

Rispondendo all'**interpello n. 954-124/2018**, presentato ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. a\), L. 212/2000](#), la Direzione Regionale della Lombardia affronta la questione relativa alla corretta **aliquota ACE** da utilizzare allorquando il periodo d'imposta, iniziato l'1.1, si chiuda prima del 31.12.

In particolare, nel caso analizzato, la società istante ha **modificato** nel corso del 2017 la **durata del periodo d'imposta** passando da un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a un periodo d'imposta 1.10 – 30.9. Sicché nel **2017** – anno di variazione - l'esercizio è **iniziato l'1.1. e si è chiuso il 30.9.**

Atteso che in tale periodo d'imposta non è ricompreso **né il 31.12.2016 né il 31.12.2017**, è sorto il dubbio se per esso deve trovare applicazione l'aliquota ACE del 4,75% oppure dell'1,6%. Si ricorda, infatti, che l'[articolo 7 D.L. 50/2017](#) ha modificato, **dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2016**, l'[articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011](#) prevedendo che:

- per il periodo d'imposta **in corso al 31.12.2016**, l'aliquota ACE è fissata al **4,75%**;
- per il periodo d'imposta **in corso al 31.12.2017**, l'aliquota ACE è fissata all'**1,6%**;
- dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, l'aliquota ACE è fissata all'**1,5%**.

Letteralmente l'attuale versione dell'**articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011** stabilisce che *"Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata all'1,5 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al **31 dicembre 2016** e al **31 dicembre 2017** l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al **4,75 per cento** e all'**1,6 per cento**".*

Pertanto, nell'istanza la società interpellante fa notare che, avendo essa deciso in prima battuta di applicare l'aliquota dell'1,6%, il programma di controllo del modello Redditi 2017, proprio per effetto di tale scelta, segnala un **errore bloccante** che determina lo **scarto** della dichiarazione rendendo, quindi, **impossibile** l'invio del modello.

Attesi questi problemi informatici, la **soluzione interpretativa prospettata** dalla contribuente va nel senso di calcolare l'ACE del periodo d'imposta 1.1 – 30.9.2017 utilizzando l'aliquota del 4,75%.

Non è però di tale avviso la DRE Lombardia. A parere del Fisco, quando il periodo d'imposta di riferimento **non comprende il 31.12**, divenendo quindi impossibile individuare la corretta aliquota ACE da utilizzare in base al criterio ordinario, si deve far riferimento alla **sequenza temporale** dei periodi d'imposta così come prevista nell'[articolo 1, comma 3, D.L. 201/2011](#). Nel caso affrontato diventa allora applicabile l'aliquota dell'1,6%, poiché trattasi della misura applicabile dal **settimo periodo d'imposta** nonché per il periodo d'imposta **successivo** a quello in corso al 31.12.2016.

Relativamente alla compilazione della dichiarazione, siccome il **prospetto ACE** del quadro RS del **modello Redditi 2017** reca come dato non modificabile l'aliquota del 4,75%, dalla **colonna 7** del rigo RS113 deve risultare un importo che moltiplicato per il 4,75% risulti pari all'ammontare dell'**agevolazione** effettivamente **spettante**, calcolato con l'aliquota dell'1,6%.

Pertanto, laddove l'**incremento** del patrimonio netto sia pari a 20.000, il patrimonio netto al 30.9 sia pari a 30.000 e, conseguentemente, l'**ACE spettante** risulti pari a 320 ($20.000 \times 1,6\%$), nella **colonna 7** (e quindi nella **colonna 1**) del **rigo RS113** deve essere indicato l'importo di **6.737** ($320 / 4,75\%$).

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DEL CONTROLLO DI GESTIONE
CON BRUNO DE ROSA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)